

COMUNE DI CLETO PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n.----- del -----)





INDICE SISTEMATICO

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DE	L CONSIGLIO	COMUNALE
-------------------	-------------	----------

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

Art.2 - Interpretazione del regolamento

Art.3 - Durata in carica

Art.4 - La sede delle adunanze

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.5 - Presidenza delle adunanze

Art.6 - Presidente - sostituzione

Art.7 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.8 - Costituzione

Art.9 - Conferenza dei capi gruppo

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.10 - Costituzione e composizione

Art.11 - Presidenza e convocazione delle commissioni

Art.1:

Art.1

Art.1

CAP

COM

Art.1

Art.1

CAP

I CO

Art.1

Titol

I CO

CAP

NOR

Art.1

CAP

INIZI

Art.1

Art.2

Art.2

Art.2

CAP

DIRI

_

Art.2

Art.2

Art.2



Art.12 - Funzionamento delle commissioni

Art.13 - Funzioni delle commissioni

Art.14 - Pubblicità dei lavori

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art.15 - Commissioni d'indagine

Art.16 - Incarichi di studio

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.17 - Designazione e funzioni

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art.18 - Riserva di legge

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.19 - Entrata in carica

Art.20 - Dimissioni

Art.21 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art.22 - sospensione dalla carica - sostituzione

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.23 - Diritto d'iniziativa

Art.24 - Attività ispettiva - interrogazioni interpellanze e mozioni

Art.25 - Richiesta di convocazione del Consiglio

: A		†* -
	Art.26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	CAPO
Siring.	Art.27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	DRDII
hed	CAPO IV	Art.42
	ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	Art.43
	Art.28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	Art.44
	Art.29 - Divieto di mandato imperativo	Art.45
	Art.30 - Partecipazione alle adunanze	DAPO
	Art.31 - Obbligo di astensione	PUBB
	Art.32 - Responsabilità personale - esonero	Art.46
	CAPO V	Årt.47
\p-	NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	Art.48
~	Art.33 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti	DAPO
- sel	Art.34 - Funzioni rappresentative	จเรต
	Art.35 - Deleghe del Sindaco	Årt.49
		Årt.50
	Titolo III	Årt.51
	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Årt.52
	CAPO I	PAPO
	CONVOCAZIONE	PRDII
	Art.36 - Competenza	\rt.53
	Art.37 - Avviso di convocazione	hrt.54
Edward .	Art.38 - Ordine del giorno	\rt.55
September 1	Art.39 - Avviso di convocazione - consegna - modalità	\rt.56
	Art.40 - Avviso di convocazione - consegna - termini	\rt.57
	Art.41 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	\rt.58



C CAPO II

DRDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- \rt.42 Deposito degli atti
- Art.43 Adunanze di prima convocazione
- Art.44 Adunanze di seconda convocazione
- Art.45 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- \rt.46 Adunanze pubbliche
- Art.47 Adunanze segrete
- Art.48 Adunanze "aperte"
- > DAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.49 Comportamento dei consiglieri
- Art.50 Ordine della discussione
- Art.51 Comportamento del pubblico
- Art.52 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V

DRDINE DEI LAVORI

- \rt.53 Comunicazioni interrogazioni
- \rt.54 Ordine di trattazione degli argomenti
 - \rt.55 Discussione norme generali
 - \rt.56 Questione pregiudiziale e sospensiva
 - \rt.57 Fatto personale
 - \rt.58 Termine dell'adunanza



PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art.59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art.60 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Art.61 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

Titolo IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.62 - La competenza esclusiva

Art.63 - Conflitti di attribuzione

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art.64 - Forma e contenuti

Art.65 - Approvazione - revoca - modifica

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art.66 - Modalità generali

Art.67 - Votazioni in forma palese

Art.68 - Votazione per appello nominale

Art.69 - Votazioni segrete

Art.70 - Esito delle votazioni

Art.71 - deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo

CESS

Art.72

Titolo

DISP(

Art.73



CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.72 - Cause di scioglimento ed effetti

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.73 - Entrata in vigore - diffusione





1 2 m

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CA

DIS

Art.

Fin

1. I pre:

n.26 **Art.**

Inte

1. l all'ir Pre:

2. Il sotte

3. C grup votc

4. all'ir argc sost Con risul l'arg proc

5. L' amn

Art.

Dura

1. II dopc urge ne h



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art.2

Interpretazione del regolamento

- 1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente del Consiglio Comunale.
- 2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
 - 3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
 - 4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
 - **5.** L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.



La sede delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
- 2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
- 3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
- **4.** La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
 - **5.** Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente.
- 2. La prima seduta consiliare è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente.

Art. 6

Presidente - sostituzione

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere Anziano o, all'occasione, dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo. Spetta, altresì, al Vice Presidente o, in mancanza, al Consigliere Anziano, la presidenza

dell Pre

2. L quir prin app diec anz

Art.

Cor

1. II assi

2. F deg Contern cont

3. I

4. I

5. ||

CAP

Art.

I GR

Cosi

1.|(

2. Ci alle prerc

3. I ∈ entrc proc∈ dell'Assemblea in caso di revoca, o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuo

2. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale. Se la proposta di revoca viene approvata, il consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il consigliere anziano.

Art. 7

ita

è

) è), i

ıе,

za

in

od no

oni

ale

ıta

:ra

lel

lal

mi

lla

:a, za

Compiti e poteri del Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
- **4.** Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
- 5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

- 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
 - 3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo

gruppo (mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del

- **4.** Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
- **5.** Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
- **6.** Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Conferenza dei capi gruppo

- 1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi è abilitato a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.
- 3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.10

Costituzione e composizione

- 1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
- 2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

4.1 sin∈

Art

Pre

1. I sen con

attri

con ese

stes effe quel

3. lr

4. Il argc del i deci deci

5. L l'indi tratta giorr Sind

Art.

Funz

1. La

2. II relaz riunic

3. Gl

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11

ne

Itri Ila

po al

let

ılla

ıze

itile

ni è

se

a e

Presidenza e convocazione delle commissioni

- 1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
- 2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
- 3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- **4.** Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
- **5.** La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 12

Funzionamento delle commissioni

- 1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purchè siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.
- lore- 2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
 - 3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei Javori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione.

Art. 13

Funzioni delle commissioni

- 1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalle commissioni.
- 2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 14

Pubblicità dei lavori

- 1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
- 2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15

Commissioni d'indagine

- 1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
- 2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

3. L del anc

4. / dell dell dei con

Cor

udit

5. L per

6. Ninda l'inc della com

7. I prov pror

8. C prop segr

Art.

Inca

1. Ii pian

attrit

2. II dei la costi

nto un

oilc

alle

i b∈ nĭ⊹

ano

cità

- 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti 1 anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- di 5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.
 - **6.** Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
 - **7.** Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
 - 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio.

Art. 16

Incarichi di studio

- 1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ri in ti, il ivo, vità

ieri, per anti ene



I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

Designazione e funzioni

- 1. All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
- 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
- 3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
- **4.** Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.



jna ere

Vel enti enti

ssi

эè

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI



Art. 18

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19

Entrata in carica

- 1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.
- **3.** Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
- **4.** Ai Consiglieri comunali all'atto dell'insediamento sarà distribuito a cura del Sindaco copia della Costituzione, dello Statuto, del T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 20

Dimissioni

- **1.** Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
- 2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. L effic

4. II pub inco

Art.

Dec

1. (pree 200(inter

2. € **T**.U.

parte proc ne p

basc

3. I c alla pubt

4. I c agos sanz broci

5. II brece adott

idun irevi iucci itatu

). La

'. La edul

li cor

rese



Sospensione dalla carica - sostituzione

- **1.** I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art.59 T.U. 18 agosto 2000 n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al T.U. 18 agosto 2000 n.267.
- 2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
- **3.** Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
- **4.** Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
- **5.** Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.23

Diritto d'iniziativa

- **1.** I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
- 2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
- 3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente, che ne informa il Sindaco e la Giunta, e ne trasmette copia al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa

alla par legi sott gru all'c

4. I iscr

proi

5. C dell del prop nel ritira prop

6. L Pred le p su r effer l'ulte Qua

Art.:

rinvi

Attiv

1.10

al P rigua Con:

2. L€ sem_[mm_i

3. II
a ad
di nc
caso
data
comu

nforr

allet

II propries

alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

do è **4.** I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iari), iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente del Consiglio, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.24 / Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni

- 1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Presidente del Consiglio e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Il presidente provvede a darne immediata comunicazione al Sindaco.
- 3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. Se il consigliere interessato lo richiese, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
- I. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere nformazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali

del atto

ce di

ia iu

e. in

to al

req s oqok slleb

se e i ed

e del

zione , che

iterie

, che ; per prime ta di lessa provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo

- 5 L'interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessarii In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
- 6. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta eirea i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
- 7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
- 8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 25

Richiesta di convocazione del Consiglio

- 1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.23 e 24 del presente regolamento.
- **4.** Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I dell' conf

3. L richi com

4. I

Art.

Dirit

1. I d'usi delib verb istitu suoi orga

2. La segre sul q data esclu

3. II che i richie

4. II : della intere conse

5. Le limita sensi

6. P€ consi 'eser richie così a

N 7/0.2 767/21

etto 2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n.267 ed all'art.24 della bito legge 7 agosto 1990, n.241.

osta 3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi. o gli

o di 4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

dal Art. 27 del

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

- 1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di del verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali La istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai glio, suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
 - 2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
 - 3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
- 4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ni e 23 e consentono il rilascio.
- 5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai . 18 sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
 - 6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

osta

ıale, erita ıe di

a 20 orno

une ene

e le

RCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28

Diritto di esercizio del mandato elettivo

- 1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi Obl retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
- 2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad dev ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
- 3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. 18 2. Il agosto 2000 n.267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle tutto adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
- 4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dell'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
- 5. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 29

Divieto di mandato imperativo

- 1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.

Art. 30

Partecipazione alle adunanze

- 1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del

gru verl

3. I sala

Art.

1. N

inte alla

3. ∣ che

Art.

Res 1. 1

cont

2. E

3. E Jelik abbi.

I Si lal T

SAP VON

Art.;

lom

. Ne rgar ssei

- gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa verbale.
- 3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 31

Obbligo di astensione nessi

J. 18

- 1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'Ordine del giorno del Consiglio investa un nteresse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare ne alla discussione ne alla votazione.
- J. 18 2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per alle :utto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
 - 3. I consiglierì obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 32

orso dalla

Responsabilità personale- esonero er la enti

> 1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

può

arsi. delle

- del 2. E' esente da responsabilità il consigliere assente all'adunanza.
 - 3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.
- 1. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite lal T.U. 18 agosto 2000 n.267. enza

àdi

>APO V

- JOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
- \rt. 33

lomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato one rgano, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve óuq ssere sempre nominato o designato dal Consiglio. del



ınale,

pari

ızioni

ssere uppo

a dei

viste ii tali efetto

nbito nto è a dal ni da

Titolo III

FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE



CONVOCAZIONE

Art. 36

Competenza

- 1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente.
- 2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il 3. L termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di edi dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art.37

Avviso di convocazione

- 1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità dei di cui al presente regolamento.
- 2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e defil della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel logo caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio segr di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima argo adunanza.
- 3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e parte se viene convocata d'urgenza.
- 4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta . L'a necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza II do deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del 🎉 l c giorno.
- 8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune ssere firmati dal Presidente.

Art

Or

11. COS

2. : aut

cor

4. |

con

5. II aes

Art.

Avvi

Ш onte el ric

omp Ocui

rocla ttera

Art. 38



Ordine del giorno

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

a del

- ntro il 3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ne di ed ai consiglieri comunali.
 - **4.** Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.23 e 24.
- 5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
- 6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con iza e definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza i. Nel l'oggetto.
- anza. 7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta inizio segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.47. Tutti gli altri sima argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 3. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 39

rcizio

Avviso di convocazione - consegna - modalità

- enuta I. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato anza il domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
- Le l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma el ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, omprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I ocumenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- ettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono nune ssere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica,

- Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Art Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione prévisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la Ad relazione dell'organo di revisione.
- 8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
- 9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 43

Adunanze di prima convocazione

- 1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
- 3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

1. / que suc all'e

2. | cor pre

3. N non

seg la

la

la i i bi

il re

lo { i re

l'ist

i pia

la c ľes.

ľap,

l'ap_l

Ηç Onvo revis

Qu sec er la

Dno



dalla Art.44

izione

Adunanze di seconda convocazione i e la

data itati a iugno

- 1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati i e la all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco (quattro membri).
 - 2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
 - 3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; /iene
 - la partecipazione a società di capitali;

senti i cui

· la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

:i nel

- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale; sulta
 - · il rendiconto della gestione;

ed : ente

lo Statuto e relative modifiche;

i regolamenti:

del che

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

tario o in

i piani urbanistici e le relative varianti;

ı far sità.

la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

dei one

l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti:

ene

l'approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali;

enti rata--

l'approvazione del piano delle opere pubbliche.

:o a

ero

- ella . Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La onvocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità reviste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art.40.
 - . Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito эт la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che ono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata

Odeserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per

- 6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
- 7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
- 8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.40 del presente regolamento.
- 9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art.45

Partecipazione dell'assessore non consigliere

- 1. L'assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- 2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46

Adunanze pubbliche

- 1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.47.
- 2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Αı

Αι

1. ar_! es

ргі

2. de

val inv di seç dis

3.

es: **4.**

Art

Seg

Adı

Pre Cor dall

2. T pos: Con inter

3. Ir nen ndic ons



ta per Art. 47

Adunanze segrete

ne ed arta.

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

vede iglieri

ıza di

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

no di ritti e ha il di tali 4 ore 3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

ısiva, /erso эге di

ne in

Art. 48

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.

alle

i fini

əllət

- 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, bossono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri nteressate ai temi da discutere.
- 3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei nembri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra ndicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

7.



Art. 53

Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

- 2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
- 3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
- 6. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od altra adunanza.
- 7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la 2. Il risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.
- 8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia 3. Il soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.
- 9. Nel caso che l'interrogazione e/o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12. com inte nec

con inte

13. inte esa

Cor

14. enc la tr

> 15. Sinc vien

16. dell' stes

Art.

Ord

1. 1 broc argc con

all'o

opp

all'o qual

Art.

Disc

per i

ui ir

jell'

- 12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti. Il Sindaco o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni successivi all'adunanza.
- 13. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
- tuare 14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
- iglieri tato.

 15. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio
- 16. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 54

ogico Se il Or

sua

Ordine di trattazione degli argomenti

- sto il 1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
- e la 2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- sia 3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti o di all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55

eri il

Discussione - norme generali

- 1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da ui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
- no. 2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto



PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 59

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 60

Il verbale dell'adunanza - relazione e firma

- 1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
- 2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- 3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
- **4.** Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
- **5.** Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- **6.** Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
- 7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.



nzioni ne di

essa, ede il

porta ₃i voti ₃duta

delle za e iti ne bale, ra al

sere ido il a, le

della ilvo-i

ne, il petto

tario

Titolo IV

LE DELIBERAZIONI



CAPO!

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

prima

Art. 62

La competenza esclusiva

ni sul mità.

- 1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli . Tali indirizzi della politica amministrativa dell'ente. e sia
- 2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri scere comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto. posta
- ere a 3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i o tali quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, limitatamente alle rso e variazioni di bilancio. rbale

a del Art. 63

Conflitti di attribuzione

le le

- sitati 1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Sindaco, dal vice Sindaco, dai Presidenti della commissione consiliare permanente o dal preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto, se costituite, e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U. 18 agosto 2000 n.267, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.
 - 2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza

CAPOII

LE DELIBERAZIONI

Art. 64

Forma e contenuti

I. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

- at per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscenza su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
- 9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 67

Š

Votazioni in forma palese

- 1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
- 2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
- **3.** Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
- **5.** I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 68

Votazione per appello nominale

- 1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
- 2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.



'elezione elettorali,

arica nel ale dalla e essere nessa in

reviste e

uano ad almente

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI



Entrata in vigore - Diffusione

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
- 2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
- **3.** Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare.

